

REGIONE MARCHE

Delib.C.R. 21 dicembre 1979. (Art. 18)

Regolamento interno del Consiglio regionale.

Publicata nel B.U. Marche 16 gennaio 1980, n. 6.

(...)

Art. 18

Istituzione e competenze delle commissioni ⁽¹²⁾.

1. Ai sensi dell'articolo 22, commi 1 e 5, dello Statuto, sono istituite quattro commissioni consiliari permanenti con le seguenti competenze:

a) COMMISSIONE I - affari istituzionali, cultura, istruzione, programmazione e bilancio: Statuto regionale e sistema elettorale; affari generali e istituzionali; emigrazione; personale ed organizzazione della Regione; enti locali; ordinamento degli enti, agenzie, aziende e società collegate alla Regione; informazione e comunicazione; sistema informativo statistico regionale e locale; polizia amministrativa locale; sicurezza dei cittadini; beni e attività culturali; spettacolo e manifestazioni; attività ricreative e sportive; associazioni, fondazioni ed enti culturali; istruzione; scuola; diritto allo studio; politiche giovanili; programmazione economica e finanziaria; bilancio di previsione e rendiconto; tributi; partecipazioni regionali;

b) COMMISSIONE II - sviluppo economico, formazione professionale e lavoro, affari europei e internazionali, settore primario: attività produttive; industria; artigianato; commercio interno ed estero; fiere e mercati; turismo e industria alberghiera; terziario; cooperazione e associazionismo economico; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale ed enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale; sviluppo della montagna; tutela dei consumatori e degli utenti; formazione professionale; lavoro e occupazione; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; attuazione e partecipazione alla formazione del diritto e delle politiche europee; piani e programmi di carattere intersettoriale finanziati con risorse comunitarie; politiche della pace, della sostenibilità e della cooperazione internazionale allo sviluppo; agricoltura, foreste e zootecnia; caccia; pesca marittima e acquacoltura;

c) COMMISSIONE III - governo del territorio, ambiente e paesaggio: programmazione e pianificazione territoriale; urbanistica e riqualificazione urbana; politiche abitative ed edilizia residenziale e scolastica; lavori pubblici e infrastrutture; viabilità e trasporti; porti e aeroporti civili; navigazione; demanio e patrimonio; ambiente e paesaggio; aree protette; difesa del suolo e della costa; risorse idriche e sistemazione idrogeologica; inquinamento; scarichi, gestione e smaltimento dei rifiuti; attività estrattive; produzione, trasporto e distribuzione dell'energia; protezione civile;

d) COMMISSIONE IV - sanità e politiche sociali: organizzazione, programmazione e controllo dei servizi sanitari; igiene e veterinaria; tutela della salute, igiene e sicurezza degli

alimenti; sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro; tutela degli utenti dei servizi socio-sanitari; assistenza e servizi sociali; immigrazione; volontariato e terzo settore; previdenza complementare e integrativa.

2. Le commissioni permanenti si riuniscono in sede referente per l'esame di proposte di legge, di regolamento, di atto amministrativo e di ogni altro atto sul quale devono riferire al consiglio; in sede consultiva per esprimere parere sulle proposte assegnate ad altre commissioni o su altri atti o affari per i quali è comunque richiesta l'espressione di un loro parere; in sede deliberante nel caso previsto dall'articolo 35, comma 4, dello Statuto.

3. Le commissioni si riuniscono, altresì, per l'esercizio delle funzioni di controllo ed indirizzo ed anche per l'esame di questioni per le quali non devono riferire al consiglio

(12) Articolo dapprima modificato dalla *Delib. C.R. 20 luglio 1982*, dall'*art. 1, Delib.C.R. 14 giugno 2000, n. 1*, dall'*art. 1* del testo allegato alla *Delib.C.R. 12 novembre 2003, n. 110* e poi così sostituito dall'*art. 4, comma 1*, del regolamento approvato con *Delib.Ass.Legisl. 14 aprile 2015, n. 129*, a decorrere dalla prima seduta dell'Assemblea legislativa della X legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 18, comma 1*, del medesimo regolamento), i cui commi sono così numerati ai sensi dell'*art. 17, comma 1*, del suddetto regolamento. Il testo precedente era così formulato: «Art. 18. Competenze. Ai sensi del primo comma dell'*art. 22* dello Statuto regionale, sono istituite le seguenti commissioni consiliari permanenti:

COMMISSIONE I: Affari istituzionali; affari generali; circoscrizioni comunali; polizia locale, urbana e rurale; enti locali; ordinamento di enti, aziende e società collegate alla Regione; informazione; scuola e cultura; musei; biblioteche; diritto allo studio; sport e tempo libero;

COMMISSIONE II: schema e programma regionale di sviluppo; bilancio e finanze; demanio e patrimonio; ordinamento degli uffici; personale della Regione;

COMMISSIONE III: attività produttive; problemi del lavoro; emigrazione; agricoltura e foreste; cooperazione; industria; artigianato; commercio; turismo e industria alberghiera; acque minerali e termali; formazione professionale; caccia e pesca;

COMMISSIONE IV: assetto territoriale e ambientale; urbanistica; ecologia; acquedotti; lavori pubblici; viabilità e trasporti; cave e torbiere;

COMMISSIONE V: sicurezza sociale (servizi sociali, assistenza sanitaria e ospedaliera, assistenza sociale);

COMMISSIONE VI: politiche comunitarie, Cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale.

Al fine di consentire la partecipazione del Consiglio attraverso le commissioni alla formazione del programma regionale di sviluppo, la proposta relativa al programma è assegnata alle commissioni e dalle stesse esaminata nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, salvo comunque il ruolo di coordinamento in sede referente della II commissione consiliare.

I piani settoriali ed i programmi di cui all'*art. 21, secondo comma, punto 11*, dello Statuto regionale sono di competenza delle commissioni permanenti, secondo le materie ad esse attribuite dal presente articolo.

Le Commissioni I e IV sono composte da sette Consiglieri, la II, V, VI da sei Consiglieri e la III da otto Consiglieri .

Le commissioni si riuniscono in sede referente per l'esame di proposte di legge, di regolamento o di atto amministrativo di competenza del Consiglio sulle quali devono riferire all'assemblea; in sede consultiva per esprimere parere sulle proposte assegnate ad altre commissioni o su affari per i quali il parere è obbligatorio ai sensi dello Statuto e delle leggi o su richiesta del Presidente del Consiglio o della Giunta.».